

LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1958, N. 1

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio per l'anno finanziario 1958¹**

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1958, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1958.

¹ In B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.
